



A Tutti i Fondi interprofessionali per la formazione continua

c.a. Presidenti

c.a. Direttori

Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129. Chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.*

In relazione alla precedente nota della scrivente Agenzia prot. n. 4380 del 10 aprile 2019, si formulano alcune osservazioni conseguenti alle modifiche normative successivamente intervenute.

In particolare, si precisa che il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, con l'articolo 35, ha integralmente sostituito i commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, che aveva introdotto ulteriori obblighi informativi in relazione ad erogazioni pubbliche disposte in favore di determinate categorie di soggetti.

Nello specifico, con la modifica introdotta dall'articolo 35 del D.L. 34/2019, il Legislatore non solo ha riformulato il testo dei commi da 125 a 129 della Legge 124/2017 al fine di renderne più chiaro il contenuto e superare, quindi, alcuni dubbi interpretativi emersi, ma ha, al contempo, rivisitato il

regime sanzionatorio previsto per l'inosservanza dei nuovi obblighi informativi disposti in tema di erogazioni pubbliche, introducendo ulteriori previsioni.

Entrando nel dettaglio delle modifiche ai citati commi della Legge 124/2017, si evidenzia come il nuovo comma 125 rimoduli l'ambito dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle sovvenzioni pubbliche (tra i quali vanno ricompresi i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua con bilancio superiore ad € 500.000), mantenendo invariati i relativi obblighi informativi. Lo stesso comma prevede una modifica del termine per l'adempimento, che è stabilito al 30 giugno, e ridefinisce l'ambito delle informazioni da pubblicare relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il nuovo comma 125-*bis* mantiene sostanzialmente invariati gli obblighi informativi a carico delle imprese, prevedendo che per quelle non tenute alla redazione della nota integrativa, tale obbligo sia assolto mediante pubblicazione su propri siti *internet*, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Anche per le imprese il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno.

Significative novità, sono, invece, introdotte dal nuovo comma 125-*ter* in merito all'inosservanza dei suddetti obblighi informativi.

Ed invero, il citato nuovo comma 125-*ter* stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-*bis* comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; è, altresì, previsto che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applichi la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che le suddette sanzioni siano irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Conseguentemente, con riferimento agli obblighi informativi dal nuovo comma 125 posti a carico dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua con bilancio superiore ad € 500.000, i relativi controlli e le sanzioni previste dal successivo comma dell'articolo 125-*ter* saranno effettuati ed irrogate dalla scrivente Agenzia.

Con riferimento, invece, agli obblighi informativi dal nuovo comma 125-*bis* posti a carico delle imprese, si ritiene che i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua con bilancio superiore ad € 500.000, relativamente ai contributi erogati, siano tenuti a provvedere all'attuazione ed al controllo degli obblighi imposti alle imprese dette, e, conseguentemente, a darne comunicazione alla scrivente Agenzia affinché la medesima, nel caso in cui dovessero essere rilevate inosservanze, possa irrogare le relative sanzioni di cui al successivo comma 125-*ter*. A tale scopo i Fondi nella fase di ammissione a finanziamento degli interventi formativi presentati dall'azienda beneficiaria/ente attuatore dovranno provvedere a dare opportuna comunicazione circa gli obblighi di trasparenza e pubblicità sopra descritti.

Al riguardo si ritiene che i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua potranno prevedere nel corso delle ordinarie verifiche *ex-post* un ampliamento dell'oggetto di tali verifiche includendo – secondo le modalità stabilite da ciascun Fondo nell'ambito del proprio sistema di controlli – il rispetto degli obblighi sopracitati.

Significative novità sono state, infine, introdotte dal nuovo comma 125-*quinquies*.

Con la sopra richiamata previsione è stato, infatti, disposto che, con riferimento agli Aiuti di Stato ed agli Aiuti *de minimis*, il rispetto degli obblighi informativi di cui ai nuovi commi 125 e 125-*bis* sia assorbito dalla esecuzione del duplice adempimento della:

- (i) registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- (ii) dichiarazione della esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non si sia tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In altre parole, l'erogazione di Aiuti di Stato e di Aiuti *de minimis* non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 125 e 125-*bis* laddove risulti essersi verificata la duplice condizione sopra richiamata. In caso contrario dovranno essere rispettati gli obblighi informativi di cui ai nuovi commi 125 e 125-*bis*, onde evitare, in difetto, l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 125-*ter*.

Sulla base di quanto previsto i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua con bilancio superiore ad € 500.000 sono tenuti,

pertanto, a svolgere sia una verifica circa l'avvenuto ricorrere dell'esenzione di cui all'articolo 125-*quinquies*, sia - in caso di non sussistenza della medesima - all'ulteriore verifica circa il rispetto degli obblighi informativi di cui ai commi 125 e 125-*bis* ai fini dell'applicazione, in caso di inosservanza degli stessi, della sanzione di cui al successivo comma 125-*ter*.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)